

Allegato 3
al Rep. N. 10825
Raccolta N. 1056

STATUTO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DEL GONFALONE E DELLA MISERICORDIA DI FIVIZZANO (MS)

NUOVO STATUTO CON ADEGUAMENTO CTS - ENTI DEL TERZO SETTORE
(restituito il 10 gennaio e comprende le rettifiche del sig. Fioretti della Federazione toscana)



PREAMBOLO STORICO

La Venerabile Confraternita del Gonfalone e della Misericordia di Fivizzano, trae la sua origine dall'antica Compagnia del Battuti di Maria Santissima, sorta in seguito al terremoto avvenuto in Fivizzano nel 1481.

Si dette i propri Capitoli o Statuto nel 1484 e nel 1486 si iniziò a costruire la Chiesa, in Piazza del Campo, dedicandola alla Visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta, da cui volgarmente si identificò con la Confraternita o Compagnia di Santa Elisabetta.

Nel 1487 sono stati eletti i "festaioli" per celebrare ogni anno la festa della Visitazione.

La Chiesa aveva tre altari: il maggiore, dedicato a Santa Elisabetta, e gli altri due a Santa Barbara e Santa Lucia; era conservato nella Chiesa il simulacro ligneo di Gesù Morto, opera del Milani, che si porta ancora oggi in processione il Venerdì Santo.

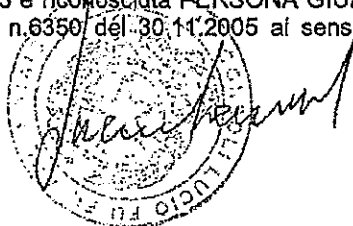
La Confraternita fu aggregata poi alla Compagnia del Gonfalone di Santa Maria Maggiore di Roma, detta "Societas Gonfalonis", e con tale sigillo si bollarono libri ed arredi della Chiesa.

La Confraternita ebbe il riconoscimento dal Re di Etruria il 29 Dicembre 1801 ed il riconoscimento dal Vescovo di Pontremoli il 15 Gennaio 1802 e il 7 Dicembre 1855 ebbe la facoltà dal Vescovo di assumere il servizio della Misericordia e di operare nelle sette opere di misericordia.

Venera come sua speciale Patrona la Madonna della Misericordia che orna il proprio stemma e festeggia annualmente la ricorrenza della Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta.

La Confraternita è iscritta con decreto PGRT n. MS203 del 30.03.2012 al registro regionale del volontariato istituito ai sensi della LRT n.28 del 26.04.1993 e riconosciuta PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO con decreto della Regione Toscana n.6350 del 30.11.2005 ai sensi del DPR n.361 del 10.02.2000.

Luigi Donati



CAPO PRIMO

CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Fivizzano(MS) l'Associazione ente del Terzo Settore denominata **"VENERABILE CONFRATERNITA DEL GONFALONE E DELLA MISERICORDIA DI FIVIZZANO ODV"** con Sede morale e legale in Fivizzano via Labindo n.16 – Diocesi di Massa-Carrara - Pontremoli e Provincia di Massa-Carrara.

Così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, in considerazione del fatto che ad oggi non è ancora stato istituito il "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (cd RUNTS) previsto dal D. Legs: 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", l'acronimo "ETS" ed "ODV" potranno essere inseriti nella denominazione sociale e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti della corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Ente sarà iscritto nel RUNTS

Art. 2 – Principi ispiratori La Confraternita di Fivizzano è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso del singolo e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3 – Elementi Giuridici

La Confraternita di Fivizzano è costituita, agli effetti giuridici, come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Confraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme Comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 Finalità

Scopo della Confraternita è il perfezionamento della vita cristiana degli iscritti mediante l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia spirituali, corporali e mediante opere di religione, di pronto soccorso e di intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale, sia nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Confraternita può promuovere ed esercitare tutte quelle opere d'umana e cristiana carità, suggerite dalle circostanze, e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di sviluppo dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività :

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti infermi portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

a) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

b) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

c) la protezione dell'infanzia abbandonata;

d) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) iniziative di agricoltura sociale;

g) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

h) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

i) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

j) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questi fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, l'accompagnamento, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero di Fivizzano od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea su proposta del Magistrato.

Per lo svolgimento delle opere ed attività sopra indicate, la Confraternita può collaborare con istituzioni ed associazioni pubbliche e private, concedendo i locali della propria Sede.

La Confraternita provvede, inoltre, all'attivazione della coscienza civile e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale, promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario della Venerabile Confraternita con corsi d'istruzione teorico pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Fra le opere di religione, la Confraternita cura in particolare:

Ennio Bonino



- a) il mantenimento della coscienza cattolica degli iscritti mediante opportune iniziative;
- b) la promozione della devozione della sua speciale patrona la Madonna e la celebrazione solenne della festa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, il giorno 31 Maggio;
- c) il suffragio delle anime dei fratelli defunti con preci e uffici funebri, con le modalità previste dal regolamento generale;
- d) la partecipazione, secondo le tradizioni o le circostanze, alle solennità di sacre funzioni: Corpus Domini, Venerdì Santo, Quarantore, Domenica delle Palme, Pasqua con S. Messa della Misericordia nelle prime ore mattutine, ecc.;
- e) assistenza di ambulatorio.

Per le sacre funzioni la Confraternita può utilizzare, come era nell'antica tradizione, il servizio di un proprio Cappellano nella Chiesa della Misericordia, dedicata a Sant'Antonio Abate e fondata da Spinetta Malaspina nel 1351 nel "Borgo" di Fivizzano.

Art. 5 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Venerabile Confraternita.

Art. 6 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Venerabile Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o "Correttore".

Art. 7 - Stemma

Lo Stemma della Confraternita è uno Scudo partito :

- a) Nel primo c'è una Croce biforcuta di rosso e di argento su campo celeste; su ciascun braccio, che termina con due punte, è posta una palla d'argento. La Croce è sormontata da una corona patrizia.
- b) Nel secondo c'è una Croce latina di colore rosso in campo azzurro, affiancata alle lettere gotiche FM (Fraternitas Misericordiae).

Lo Scudo è sormontato da una Corona marchionale ed è posto ai piedi della Madonna che apre il suo manto sopra alcuni confratelli con scritta in alto : "Mater Omnium".

In abbinamento potrà essere utilizzato anche lo stemma nazionale delle Misericordie, adottato dalla Confederazione Nazionale, in particolar modo sui mezzi operativi.

Art. 8 - Veste

La divisa dei fratelli è una veste nera semplice e breve, con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario con unica medaglia, sul petto porta lo stemma della Venerabile Confraternita.

Per i servizi di pronto soccorso, assistenza e funebri, sarà adottata una divisa diversa, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia o comunque più consona alle esigenze di servizio.

Art. 9 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Venerabile Confraternita del Gonfalone e della Misericordia di Fivizzano è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avente sede in Firenze, e rappresenta la stessa a livello locale.

Per effetto di tale affiliazione, la Confraternita di Fivizzano riconosce ed accetta lo Statuto della Confederazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Venerabile Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti

gli iscritti della Venerabile Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 10 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Venerabile Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi sociali.

Art. 11 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello stato ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 12 – Opere dei Confratelli

Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono gratuite. La Confraternita può accettare dai beneficiari delle stesse un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per l'opera prestata dai confratelli.

Le oblazioni di cui al precedente comma sono introitate dall'ente, previo rilascio di ricevuta.

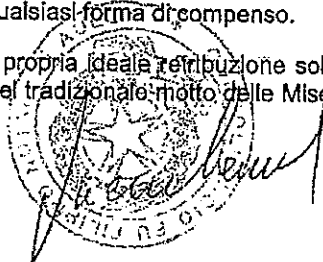
Art. 13 – Il volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione d'attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello della Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Dio gliene renda merito".

Luigi Bonanni



Al solo fine di promuovere una sana emulazione delle opere di carità e di servizio, possono essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del magistrato.

CAPO SECONDO

ISCRIZIONE ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 15 - Iscrizione

Per essere iscritti alla Venerabile Confraternita, in qualunque categoria, occorre essere di sani principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota annuale determinata dal magistrato.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile.

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "CONFRATELLO" o "CONSOCELLA" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle ideali morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli attivi;
- b) Confratelli ordinari.

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato per la categoria dei Confratelli attivi e la decisione di accettazione della domanda d'iscrizione per la categoria dei Confratelli ordinari; in caso contrario, il Magistrato comunica con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art. 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al quarto comma del presente articolo o nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza l'organo direttivo della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

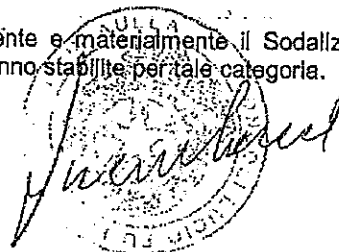
Art. 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di servizio, al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli attivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

I Confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

I Confratelli ordinari sono coloro che sostengono moralmente e materialmente il Sodalizio, senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

Handwritten signature



Tutti i Confratelli hanno il diritto di voto attivo nell'assemblea ed acquisiscono il diritto ad essere eletti dopo due anni di iscrizione al Sodalizio.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

CAPO TERZO

DICIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 17 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito d'umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative della Venerabile Confraternita e partecipare alle riunioni;
- e) tenere nei confronti dei confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 18 - Provvedimenti disciplinari

I confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare al Magistrato le proprie giustificazioni scritte, entro i successivi 15 giorni:

- a) ammonizione, consistente in un rimprovero effettuato a voce o per scritto dal Governatore;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione dalla Confraternita.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) appartiene al Magistrato, mentre per i punti c) e d) viene demandata l'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Conservatori i quali decidono, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile.

Per i provvedimenti di cui ai punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20 comma 5 e seguenti.

Art. 19 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Venerabile Confraternita si perde:

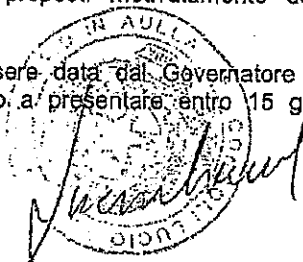
- a) Per dimissioni, qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia irrevocabile a mantenere il suo diritto di confratello.
- b) Per decadenza, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali d'appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15. Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo stesso art. 15. L'istituto della decadenza si applica anche nei confronti di coloro che rimangano morosi per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
- c) Per esclusione, nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale sia materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e d'esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea su parere conforme dei Conservatori.

Della proposta di decadenza o d'esclusione deve essere data dal Governatore comunicazione all'interessato, a mezzo raccomandata A.R., con invito a presentare entro 15 giorni le proprie

Luigi Biondi



controdeduzioni al Magistrato, che, unitamente alle decisioni del Magistrato e del Collegio dei Conservatori, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento di decadenza od esclusione è adottato dall'Assemblea, con votazione segreta a mezzo schede, a maggioranza di voti dei confratelli aventi diritto al voto presenti. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea può essere revocato qualora, successivamente, siano venute meno le cause che lo avevano motivato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato al Magistrato.

La revoca è adottata con provvedimento dell'Assemblea generale, sentito il parere del Collegio dei Conservatori, a maggioranza di voti dei confratelli presenti e votanti, mediante votazione a scrutinio segreto a mezzo schede.

In sede di riammissione, l'Assemblea dovrà valutare se riconoscere al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

In ogni caso, l'eventuale nuova domanda non potrà essere ripresentata, prima di un anno dalla data d'irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

CAPO QUARTO

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 20 - Gli Organi

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Conservatori;
- f) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

ASSEMBLEA

Art. 21 - Composizione

L'Assemblea, in osservanza a quanto previsto dall'art. 16, è composta da tutti gli iscritti di ambo i sessi e di ogni grado ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Governatore o, in contemporanea assenza del Governatore e Vice Governatore, dal componente il Magistrato più anziano d'età.

Art. 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo per l'approvazione del Bilancio di Previsione predisposto dal Magistrato e per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, nonché ogni cinque anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore, ed in sua assenza od impedimento da chi ne svolge le funzioni vicarie, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso l'affissione di pubblico manifesto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere affisso nella bacheca della sede sociale per 15 giorni.

L'avviso deve contenere, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione può essere fatta per lo stesso giorno della prima purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro cronologico annuale delle deliberazioni.

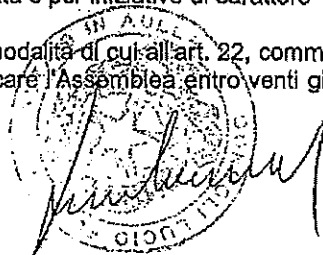
Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, in qualunque periodo dell'anno e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli iscritti;
- b) quando il Collegio dei Conservatori o dei Revisori dei conti, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto, ne richiedano, all'unanimità, la convocazione Magistrato;
- c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea viene convocata dal Governatore, osservate le modalità di cui all'art. 22, commi 2, 3 e 4. Nei casi di cui alle lettere a, b e c il Governatore deve convocare l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta di convocazione.

Eugenio Bonanni



Art. 24 - Quorum Costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno un decimo degli iscritti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni confratello può farsi rappresentare; previa delega scritta, da altro confratello effettivo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 25 - Quorum deliberativo

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei confratelli presenti (compresi i rappresentati per delega) e votanti. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il Bilancio.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

Per l'adozione dello Statuto e per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43, comma 6.

Per i provvedimenti che comportino una valutazione di persone le votazioni sono effettuate mediante scrutinio segreto, mediante schede.

Il Segretario del Magistrato provvede alla redazione del verbale della seduta che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.

Il verbale della seduta viene letto ed approvato nella successiva seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo del sodalizio, mediante affissione, per quindici giorni, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 26 - Attribuzioni

Sono demandate all'Assemblea le seguenti competenze:

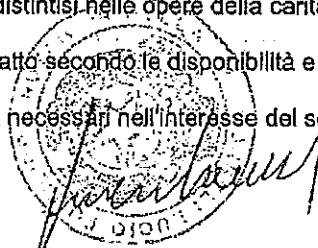
- a) l'esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione, da presentarsi dal Magistrato entro il mese di marzo di ogni anno;
- b) l'esame ed approvazione, entro il mese di marzo di ogni anno, del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività svolta dalla Confraternita e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esiste, dell'Organo di controllo;
- c) l'esame delle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) l'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti il Magistrato, il Collegio dei Conservatori, il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) l'approvazione, previa acquisizione del parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dello Statuto e delle proposte di modifica dello stesso, presentate dal Magistrato, di concerto con il Collegio dei Conservatori, con la maggioranza di cui al successivo art. 43, comma 6;
- g) la nomina, nella riunione che precede ogni quinquennio, della Commissione Elettorale;
- h) l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e d'esclusione dei confratelli, ai sensi dell'art. 19;
- k) l'adozione dei provvedimenti inerenti l'acquisto, vendita o permuta di immobili, le transazioni ed affrancazioni, le accettazioni di eredità, con beneficio d'inventario, e di legati, la creazione di passività ipotecarie;
- l) l'adozione, su proposta del Magistrato, del regolamento generale di cui al successivo art. 44 nonché degli altri regolamenti che si rendano necessari per il buon funzionamento dell'ente;
- m) la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Magistrato,
- n) Nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- o) Stabilisce le attività diverse su proposta del Magistrato.

MAGISTRATO

ART. 27 - Attribuzioni

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni.
2. Il Magistrato, in particolare:
 - a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni mobili e automezzi, nonché propone all'Assemblea le attività diverse, non già richiamate dallo statuto;
 - b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili, né alienabili, i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
 - c) provvede, al suo interno, alla nomina del Governatore, Vice Governatore, nonché ad ogni altra nomina che si renda necessaria, secondo le norme del regolamento generale. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 36;
 - d) redige il regolamento generale dell'ente di cui al successivo art. 44, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ; *da cancellare?*
 - e) provvede alla predisposizione dell'eventuale regolamento organico del personale dell'ente ed alla determinazione della pianta organica del sodalizio nonché di tutti quei regolamenti organizzativi che si rendano necessari per il buon funzionamento del Sodalizio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ;
 - f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti ;
 - g) propone all'Assemblea le proposte di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili, transazioni ed affrancazioni inerenti beni immobili nonché le proposte di accettazione di eredità, con beneficio d'inventario, e di legati, richiedendone, ove necessario, la prescritta autorizzazione ai competenti organi ;
 - h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza ;
 - i) predispose annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea ;
 - l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione di nuovi confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione
 - m) cancella dagli elenchi della Venerabile Confraternita coloro che hanno perduto i requisiti per rimanervi;
 - n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la direzione e il coordinamento sono affidati al Correttore ;
 - o) propone all'Assemblea ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia modifiche statutarie di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratelli effettivi ;
 - p) istituisce commissioni o gruppi di studio , anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per vari settori d'attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato ;
 - q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie d'interesse della Confraternita ;
 - r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria d'appartenenza;
 - s) nomina, nel caso di cui all'art. 36, comma 1 , il Segretario del Magistrato ;
 - t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di confratelli particolarmente distintisi nelle opere della carità e del servizio ;
 - u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita ;
 - v) prende, in via d'urgenza , i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del sodalizio,

Eugenio Bonanni



- salva la ratifica alla prima Assemblea successiva ;
- z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita stessa;
 - w) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

ART. 28 - Composizione

Il Magistrato è composto da sette a quindici confratelli compreso il Correttore che è membro onorario.

I componenti il Magistrato durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni di anzianità di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli con legami di coniugio, gli ascendenti e discendenti, nonché Confratelli eletti alle cariche di Conservatore e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non è inoltre eleggibile nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Eventuali motivi di incompatibilità debbono essere rimossi prima dell'entrata in carica.

ART. 29 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda scritta al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche, su richiesta scritta e motivata, dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Conservatori.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'invito deve essere inviato ai componenti il Magistrato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali ed urgenti, il Magistrato può essere convocato anche a mezzo telegramma, fax o telefonicamente, in qualsiasi momento.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti, è prevalente il voto del Governatore.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

Le deliberazioni che implicano valutazioni e giudizi concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Le sedute del Magistrato sono riservate.

Il Governatore, o chi legittimamente lo sostituisce, può disporre che alle riunioni del Magistrato, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti dell'ente o confratelli o consulenti od esperti esterni.

Ai fini della validità dell'adunanza non sono computati quei membri che, per effetto di disposizioni di legge o statutarie, non possono prendere parte alla deliberazione in approvazione.

GOVERNATORE

ART. 30 - Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, a scrutinio segreto.

Il Governatore allo scadere del mandato, è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Il Governatore è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Esso rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto d'elettorato attivo e passivo.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, le carte e i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni Mobili ed Immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) prende ogni provvedimento di urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento, nell'ambito della quale dovrà essere motivata la ragione d'urgenza.

IL COMITATO ESECUTIVO

ART. 31 - Comitato Esecutivo

Allo scopo di rendere più snella l'operatività della Confraternita, il Magistrato può, al suo interno, istituire un Comitato Esecutivo, composto dai seguenti membri:

- a) il Governatore;
- b) il Vice governatore;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare i Coordinatori dei Servizi.

Al Comitato Esecutivo vengono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestione del bilancio e delle relative competenze;
- b) esecuzione delle delibere del Magistrato;
- c) ogni altra funzione delegatagli dal Magistrato.

Ogni decisione o delibera adottata dal Comitato Esecutivo deve essere portata a ratifica della successiva riunione del Magistrato.

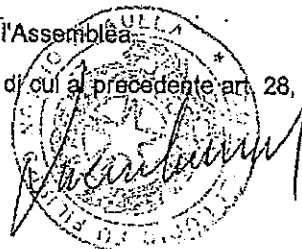
COLLEGIO DEI CONSERVATORI

ART. 32 - Conservatori

Il Collegio dei Conservatori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui al precedente art. 28, comma 3 e 4.

Giuseppe Bonini



Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti demandati alla competenza dell'organo e, almeno una volta ogni semestre, per la verifica della situazione generale della Confraternita.

In particolare, il Collegio :

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita ;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto, e dei regolamenti, sentito, ove occorra, il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ;
- c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati a loro carico dal Magistrato ;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita ;
- e) si sostituisce all'attività demandata al Magistrato, qualora detto organo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.46, comma 1 e 5.

I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Magistrato, alle quali debbono essere sempre invitati.

I candidati alla carica di membro del Collegio dei Conservatori non sono eleggibili alla carica di componente Il Magistrato e del Collegio dei revisori.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 33 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei confratelli. Per l'eleggibilità al collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 3 e 4 dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Venerabile Confraternita ; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo , redigendo apposite relazioni , ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori non possono contemporaneamente essere eletti nel Magistrato e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs 117/2017, La Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, esso tiene anche il libro delle adunanze,

L'Organo di controllo svolge anche funzione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ART. 34 - Durata

I componenti il Magistrato, il Collegio dei Conservatori ed il Collegio dei Sindaci revisori durano in carica cinque anni ed i confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi, per morte, dimissioni od altra causa, la mancanza di un componente questo viene surrogato dal primo dei non eletti. Il nuovo eletto resta in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentra automaticamente negli incarichi specifici demandati al membro surrogato.

I componenti degli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Franco Bonanni



CAPO QUINTO

CARICHE

VICE GOVERNATORE

ART. 35 - Vice Governatore

Il Vice Governatore è eletto, a scrutinio segreto, dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Governatore, inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

SEGRETARIO

ART. 36 - Segretario

Il Segretario è eletto, a scrutinio segreto, dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Segretario redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) del precedente art. 30; organizza il lavoro amministrativo a lui affidato dal Magistrato, avvalendosi, se necessario, dell'aiuto dei dipendenti dell'ente o volontari, riferendone al Governatore.

Il Segretario collabora, inoltre, con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, in relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato tra persona esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

TESORIERE

ART. 37 - Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Magistrato.

La durata del Tesoriere è stabilita in cinque anni.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) tiene la cassa della Confraternita procedendo alle esazioni e ai pagamenti per conto della medesima da effettuarsi sui mandati firmati dal Governatore;
- b) esige direttamente o a mezzo di incaricato le tasse di tutti gli iscritti;
- c) tiene in perfetta regola l'amministrazione, il giornale di cassa, il bollettario per il rilascio delle ricevute preventivamente vidimate dal Governatore dell'ente;
- d) conserva i registri e i documenti di carico e di scarico, sempre a disposizione del Magistrato del Cancelliere per qualsiasi controllo;
- e) redige ogni anno il verbale di verifica di cassa a norma di legge;
- f) redige, alla fine dell'esercizio, il conto finanziario secondo lo schema previsto dalla legge, lo firma e lo trasmette al Governatore;
- g) tiene conto che i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico, se non uniti della firma di quietanza dei percipienti ed in regola con i prescritti bolli e relativi allegati.

CORRETTORE

ART. 38 - Correttore

Le funzioni di Assistente Ecclesiastico o Correttore sono svolte dal Preposto pro-tempore della Parrocchia Prepositurale Mitrata di Fivizzano, con parere favorevole del Vescovo Diocesano.

Esso rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali religiose e di culto.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Correttore è Confratello Onorario e partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea dei soci con diritto di voto, nonché alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei correttori, organo della Confederazione delle Misericordie d'Italia, rappresentando in tale sede, con diritto di voto, la Misericordia di Fivizzano.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive debbono riportare il parere favorevole obbligatorio e vincolante del Correttore.

Spetta all'assistente ecclesiastico la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose e propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni particolari al merito della carità e del servizio per i confratelli

Luigi Bonomi



CAPO SESTO

COMMISSIONE ELETTORALE

ART. 39 – Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quinquennio ed è composta da un numero tra tre e cinque membri scelti tra i Confratelli

Sono demandati alla Commissione Elettorale i seguenti compiti:

- a) nominare tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario ;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato con un numero di candidati che sia almeno il doppio degli eleggibili;
- c) redigere la lista di almeno cinque confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci revisori di cui i primi tre più votati verranno eletti Sindaci effettivi, mentre il quarto e il quinto saranno eletti Sindaci supplenti. Ove non siano disponibili fratelli effettivi in possesso di peculiari requisiti professionali per lo svolgimento dell'incarico, potranno essere inseriti nella lista confratelli che abbiano maturato esperienze tali da offrire garanzie per un corretto svolgimento del compito.

Le liste devono riportare il nome del candidato, il luogo di residenza e la data di iscrizione al sodalizio.

Ogni confratello effettivo, in possesso dei requisiti di eleggibilità, può presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale per l'elezione ad una delle cariche di cui sopra, osservate le modalità stabilite dalla Commissione.

Le distinte liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore ed allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea da convocarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art.28.

La Commissione Elettorale è, inoltre, preposta alla verifica dei poteri durante lo svolgimento delle votazioni:

- a) accertando le identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- b) accertando la regolarità delle deleghe.

Di ogni operazione Elettorale sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

ART. 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste proposte dalla Commissione Elettorale per l'elezione alle varie cariche sociali sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto di voto potrà esprimere la propria preferenza.

Ogni elettore potrà esprimere la sua preferenza:

- a) per un massimo di due nominativi per il Collegio dei Conservatori;
- b) per un massimo di due nominativi per il Collegio dei revisori;
- c) per un massimo di tre quarti dei nominativi eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà eletto il confratello più anziano di età e, successivamente, si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto dal comma 2, o preferenze per confratelli non effettivi o per confratelli candidati per una carica diversa da quella votata nonché le schede con segni palesi di riconoscimento, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale :

- a) pubblica per quindici giorni, per affissione nella sede sociale, l'esito delle votazioni ;
- b) convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante l'elezione o per la candidatura o avvenuta elezione di confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ART. 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

Luigi Bonomi



CAPO SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano civile e morale e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 3 e 4 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Conservatori e Presidente dei Sindaci Revisori.

ART. 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28, punto p), può essere presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori, in riunione congiunta, e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il preventivo assenso.

Dopo avere esaminato la proposta ed avere acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione nell'ordine del giorno, del numero degli articoli di cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 con le indicazioni di cui al comma precedente, e pubblicato nella bacheca sociale per lo stesso periodo di convocazione. Di tali adempimenti deve essere data certificazione da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale può partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 44 – Regolamento generale

L'Assemblea approva, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei confratelli effettivi presenti, il regolamento generale dell'ente, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Magistrato, attuativo delle norme statutarie.

Per le modifiche del suddetto regolamento è richiesto lo stesso quorum di votazione.

ART. 45 – Mancato funzionamento della Venerabile Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non rendere possibile il normale funzionamento della Confraternita e l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, ne possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 30, comma 4, lettera e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria richiedendone l'intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta può essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno un decimo dei confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esaurito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Art. 46. - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere, entro sei mesi, a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ART. 47 - Scioglimento della Venerabile Confraternita

La Confraternita non può essere sciolta con delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità per il suo funzionamento e fino a quando rimanga un numero di confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità ed assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal commissario straordinario di cui all'art..

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, del codice civile (tre quarti degli associati).

Nella suddetta ipotesi deve anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un proprio rappresentante per esprimere il proprio parere in merito nonché per concorrere nelle forme più appropriate alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

ART. 48- Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento della Confraternita, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è associata.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 - bis, c.c..

ART. 49 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile relative alle persone giuridiche private e le altre leggi vigenti in materia di volontariato.

ART. 50 – riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita della Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ottenuto il relativo assenso le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

ART. 51 - Deroghe

In sede di prima elezione degli organi di governo della Misericordia, dopo l'approvazione del presente Statuto, si deroga da qualsiasi limite di anzianità di iscrizione al sodalizio per i confratelli candidati alle varie cariche sociali.

ART. 52 – Abrogazioni delle precedenti disposizioni

Con l'approvazione del presente Statuto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il medesimo.

I confratelli di qualsiasi categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo.

ART. 53 – Preghiera di rito

Adunanza o Riunione dovrà essere aperta e chiusa con la preghiera di rito.

ART. 54 – Norma transitoria

Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie in seguito ad osservazioni e rilievi, da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto, saranno apportate direttamente dal Magistrato.

Luigi Borom
